



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18-09-2006 (punto N. 16)

Delibera

N .648

del 18-09-2006

Proponente

ENRICO ROSSI

DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Marco Menchini

Estensore: Luisa Reina

Oggetto:

Attivazione di moduli di ricovero extraospedaliero in presidio di ricovero ospedaliero, per parziale riconversione delle attività - sperimentazione per definizione requisiti

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

Assenti:

AMBROGIO BRENNA

ALLEGATI^o: 2

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Modalità di svolgimento
2	Si	Cartaceo+Digitale	Indicazioni

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la Legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) e successive integrazioni e modificazioni;

Visti in particolare:

- l'art. 2, comma 1, che prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisca con proprio atto i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali e specifici delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie;
- l'art. 18 che, al comma 4, indica fra l'altro l'accreditamento come strumento per la qualificazione dell'offerta di prestazioni sanitarie, "con particolare riferimento all'appropriatezza ed alla continuità delle cure";
- l'art. 19 che, al comma 1, prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approvi i provvedimenti con i quali sono definiti i requisiti generali e specifici, i manuali e le procedure per l'accreditamento, nonché i tempi e le modalità per l'adeguamento ai requisiti delle strutture in esercizio;

Ricordato che:

- i requisiti per l'esercizio delle attività sanitarie di cui al punto precedente sono stati definiti con deliberazione del Consiglio regionale del 26 luglio 1999, n. 221 (Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture pubbliche e private per l'esercizio delle attività sanitarie) e successive modifiche e integrazioni;
- i requisiti, i manuali e le procedure per l'accreditamento sono stati definiti con deliberazione del Consiglio regionale 1 febbraio 2000, n. 30, e successive modifiche e integrazioni;

Ricordato inoltre che il Piano Sanitario Regionale 2005-2007 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 febbraio 2006, n. 22, in particolare ai punti 3.4 (I livelli e i tempi appropriati di erogazione dell'assistenza) e 4.3 (organizzazione dell'offerta), pone obiettivi specifici di riorganizzazione dell'offerta di prestazioni e servizi richiedendo fra l'altro:

- la riduzione del numero di posti letto ospedalieri,
- l'ampliamento delle attività di ricovero extraospedaliero,
- l'organizzazione in rete dei presidi e dei servizi,
- la garanzia e la sicurezza del percorso di cura del singolo paziente;

Preso atto delle sperimentazioni realizzate negli ultimi anni, nell'obiettivo di testare, validare e consolidare modelli innovativi di organizzazione del ricovero extraospedaliero, con particolare riferimento:

- ai presidi alternativi all'ospedalizzazione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 25 novembre 1997, n. 384;
- ai moduli specialistici all'interno delle RSA, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2004, n. 402;
- ai servizi per le cure intermedie presso RSA e strutture di ricovero ospedaliero, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2005, n. 1002;

Considerato come a tali modelli innovativi facciano espresso riferimento, per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e aziendale, le Aziende unità sanitarie ed in particolare, anche in considerazione della dimensione della offerta integrativa, l'Azienda USL 10 di Firenze, nell'ambito delle procedure di contrattazione per l'acquisizione di prestazioni sanitarie di ricovero;

Ricordato, con riferimento alle strutture del sistema sanitario regolamentate dalla legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8, che le disposizioni oggi in vigore, con particolare riferimento alla DCR 221/1999, individuano tipologie distinte di presidi e ne definiscono distintamente i requisiti, anche con l'individuazione di dimensioni minime per l'autorizzazione e l'esercizio;

Preso atto che tale strutturazione dei requisiti necessita di integrazione per dare adeguata regolamentazione a forme organizzative innovative coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale, anche già oggetto dei processi di sperimentazione richiamati sopra;

Considerato di dover avviare una specifica fase sperimentale per l'individuazione e definizione delle modifiche ed integrazioni ai requisiti già approvati con DCR 221/99, che risultino necessarie in relazione ai processi di riconversione e riorganizzazione in atto, anche con riferimento alle sperimentazioni già avviate e ricordate sopra;

Ritenuto di approvare le modalità di svolgimento di tale fase sperimentale, contenute nell'Allegato 1;

Considerato inoltre che, nella fase sperimentale, strutture già autorizzate per attività di ricovero per acuti potranno ridurre l'attività di ricovero ospedaliero ed avviare attività diverse, sia già compiutamente regolamentate nella DCR 221/99, sia non ancora definitivamente regolamentate;

Ritenuto di dover fornire le necessarie indicazioni ai soggetti interessati ed ai Comuni, titolari dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, contenute nell'Allegato 2;

Esperita la procedura di cui all'art. 13 del Protocollo di Intesa che disciplina il Tavolo di concertazione istituzionale Giunta regionale-Enti locali approvato con delibera G.R. n.122/2005;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di attivare una fase sperimentale per l'individuazione e definizione delle modifiche ed integrazioni ai requisiti già approvati con DCR 221/99, che risultino necessarie in relazione ai processi di riconversione e riorganizzazione delle attività di ricovero ospedaliero per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione sanitaria, anche con riferimento alle sperimentazioni già avviate e ricordate in narrativa;
2. di approvare le modalità di svolgimento di tale fase sperimentale, denominata "Progetto sperimentale per l'integrazione dei requisiti di esercizio: presidio di ricovero in fase acuta e post-acuta", contenute nell'Allegato 1;

3. di fornire ai soggetti interessati autorizzati all'esercizio di presidi di ricovero ospedaliero ed ai Comuni, titolari dei procedimenti di rilascio delle autorizzazione, le indicazioni contenute nell'Allegato 2, per il necessario raccordo fra la partecipazione alla fase sperimentale e l'autorizzazione già rilasciata;
4. di dare mandato alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare il buon esito del progetto.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, unitamente agli Allegati 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 15 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche e integrazioni.

LR\av

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
MARCO MENCHINI

Il Direttore Generale
ALDO ANCONA